



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2016, recante “Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”, ed in particolare l’articolo 5-*bis*, comma 1, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2016 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato del 12 luglio 2016 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime;

VISTO il comma 2 del richiamato articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con i Sindaci dei Comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime in occasione del menzionato disastro ferroviario, individua le famiglie beneficiarie delle menzionate elargizioni e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto;

VISTO il comma 3 del citato articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, per il quale a ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma non inferiore a 200.000,00 euro, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità;

VISTI i commi 5 e 6 del richiamato articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, che stabiliscono un preciso e tassativo ordine di assegnazione delle elargizioni a favore dei familiari delle vittime;

VISTO il comma 4 del citato articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, per il quale, ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, è attribuita una somma determinata, nell’ambito



Presidenza del Consiglio dei Ministri

del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 con il quale è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione tecnica con il compito di definire i criteri per l'individuazione dei beneficiari delle elargizioni previste dalla richiamata normativa, nonché di elaborare una proposta per la determinazione delle somme spettanti agli stessi;

VISTO il decreto del Segretario generale del 7 febbraio 2017 di costituzione della Commissione tecnica sopra richiamata;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2017, con i quali è stata disposta, ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, la corrisponzione in favore dei familiari delle vittime della somma di euro 200.000,00, suscettibile di maggiorazione allorchè la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei Comuni interessati, ne ravvisi le condizioni;

RITENUTO, quindi, necessario definire lo stato di effettiva necessità comportante la elargizione di una ulteriore somma in favore dei familiari delle vittime, nell'ambito del tetto di spesa complessivo fissato dalla legge, rinviando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione degli specifici importi corrispondenti ai criteri individuati;

CONSIDERATO, altresì, che in conformità a quanto previsto dal citato articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 risulta necessario procedere all'individuazione dei soggetti che in conseguenza del disastro ferroviario hanno subito lesioni gravi o gravissime nonché alla determinazione dei criteri necessari per la quantificazione delle somme da attribuire ai medesimi;

PRECISATO che ai fini dell'applicazione del richiamato articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113:

- per lesioni personali, devono intendersi le lesioni così come definite dall'articolo 582 c.p., dalle quali derivi una malattia nel corpo o nella mente, causata dall'evento dannoso del disastro ferroviario;
- per lesioni gravi, devono intendersi quelle lesioni così come definite dall'articolo 583, 1° comma c.p.: a) dalle quali derivi una malattia che metta in pericolo la vita del soggetto leso ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) che producano un indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- per lesioni gravissime, devono intendersi quelle lesioni così come definite dall'articolo 583, 2° comma, c.p., che hanno provocato: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero



Presidenza del Consiglio dei Ministri

la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione o lo sfregio permanente del viso;

RITENUTO opportuno riconoscere in favore dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime un contributo base dovuto alla condizione di ferito grave o gravissimo, per un importo da modulare sulla base della somma corrisposta in ragione dell'evento morte dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2017;

RITENUTO, altresì, opportuno stabilire, con riferimento ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi o gravissime, i criteri necessari a individuare lo stato di effettiva necessità al fine della corresponsione di un'ulteriore somma, rinviando ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la determinazione degli specifici importi corrispondenti ai criteri individuati;

RITENUTO altresì opportuno che la valutazione tecnica dei requisiti comportanti l'erogazione delle elargizioni in parola sia effettuata dalla Commissione tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 e al decreto del Segretario generale 7 febbraio 2017 sopra richiamati;

SENTITA la suddetta Commissione tecnica;

D'INTESA con i Sindaci dei Comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime noti alla data del presente provvedimento,

D E C R E T A

Articolo 1

Integrazione della elargizione in favore dei familiari delle vittime che versino in stato di effettiva necessità

1. Al fine dell'integrazione delle elargizioni ricevute per le vittime del disastro ferroviario di Andria-Corato, i familiari delle vittime, individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2017, devono presentare apposita istanza con le modalità di cui al successivo articolo 6, dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) essere figli a carico della vittima. L'ulteriore contributo è individuato a seconda che l'età dei beneficiari sia compresa nella fascia 0-17 anni oppure nella fascia 18-26 anni. Per tale requisito si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

b) avere la propria abitazione principale e la residenza presso un immobile gravato da mutuo prima casa a carico in tutto o in parte della vittima. L'importo dell'ulteriore contributo è pari al 50% dell'importo complessivo residuo ancora da pagare, comprensivo di capitale e interessi, e comunque non può superare il limite massimo di euro 30.000. Per tale requisito si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160;

c) trovarsi in stato di non occupazione da almeno sei mesi al momento della data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160;

d) essere titolari di un ISEE relativo ai redditi dell'anno 2016 del nucleo familiare cui apparteneva la vittima, rilasciato da CAF abilitato, non superiore ad euro 7.500,00 (Mod. ISEE 2018);

e) presenza, all'interno del nucleo familiare della vittima, di un portatore di grave *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 oppure di un soggetto titolare dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Per tale requisito si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160.

2. In presenza di più di una delle condizioni di cui al comma precedente, i relativi importi si cumulano e comunque non possono superare l'importo complessivo di 50.000 euro.

Articolo 2

Elargizioni in favore dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi

1. Ai fini della corresponsione delle elargizioni in favore dei feriti nel disastro ferroviario di Andria-Corato, per lesioni gravi si intendono quelle lesioni così come definite dall'articolo 583, 1° comma, c.p: a) dalle quali derivi una malattia che metta in pericolo la vita del soggetto leso ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) che producano un indebolimento permanente di un senso o di un organo.

2. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi spetta un contributo base pari al 20 % dell'importo corrisposto a ciascuna delle famiglie delle vittime dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2017.

3. I soggetti che hanno riportato lesioni gravi conseguono l'ulteriore contributo legato allo stato di effettiva necessità ove presentino, con le modalità di cui al successivo articolo 6, apposita istanza, dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la presenza di una o più delle seguenti condizioni:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

a) figli a carico del soggetto che ha riportato lesioni gravi. L'ulteriore contributo è individuato a seconda che l'età dei figli sia compresa nella fascia 0-17 anni oppure nella fascia 18-26 anni. Per tale requisito si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) avere la propria abitazione principale e la residenza in un immobile gravato da mutuo prima casa a carico in tutto o in parte del soggetto che ha riportato lesioni gravi. L'importo dell'ulteriore contributo è pari al 50% dell'importo complessivo residuo ancora da pagare, comprensivo di capitale e interessi che non potrà comunque superare il limite massimo di 15.000 euro. Per tale requisito si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160;

c) trovarsi in stato di non occupazione da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160;

d) essere titolari di un ISEE relativo ai redditi dell'anno 2016 del nucleo familiare cui appartiene il soggetto che ha riportato lesioni gravi, rilasciato da CAF abilitato, non superiore ad euro 7.500,00 (Mod. ISEE 2018);

e) presenza, all'interno del nucleo familiare del soggetto che ha riportato lesioni gravi, di un portatore di grave *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 oppure di un soggetto titolare dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Per tale requisito si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160.

4. In presenza di più di una delle condizioni di cui al comma precedente, i relativi importi si cumulano e comunque non possono superare l'importo complessivo di 30.000 euro.

5. Ai fini della valutazione delle lesioni fisiche, è esaminata la documentazione rilasciata da strutture pubbliche presso le quali gli interessati sono stati ricoverati o assistiti. Detta documentazione può essere integrata da certificazioni rilasciate da strutture pubbliche che riportino una diagnosi conforme o comunque correlata a quella effettuata dal pronto soccorso o dalla struttura di ricovero pubblica.

6. Le lesioni della sfera neuropsichica danno diritto al contributo di cui al comma 2, se sono documentate da certificazione rilasciata da psichiatri e neurologi di strutture pubbliche. La certificazione deve contenere la diagnosi clinica uniformata alla classificazione internazionale DSM V. Saranno prese in considerazione solamente le lesioni neurocognitive correlate a danno cerebrale da trauma e/o al disturbo da *stress* post traumatico di entità grave, così come definite dall'articolo 583, 1° comma, c.p., direttamente riconducibili all'impatto dell'incidente sull'interessato, escludendosi ogni valenza al solo *stress* emotivo derivante dalla perdita di un familiare.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7. In mancanza della documentazione e delle certificazioni di cui ai commi 5 e 6, la domanda è accolta con riserva. Tale documentazione può essere presentata entro e non oltre 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione dell'istanza previsto dall'articolo 6, comma 1, del presente decreto.

Articolo 3

Elargizioni in favore dei soggetti che hanno riportato lesioni gravissime

1. Ai fini della corresponsione delle elargizioni in favore dei feriti nel disastro ferroviario di Andria-Corato, per lesioni gravissime si intendono quelle lesioni, così come definite dall'articolo 583, 2° comma, c.p. che: a) hanno provocato una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

2. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravissime spetta un contributo base pari al 75 % dell'importo corrisposto a ciascuna delle famiglie delle vittime dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2017.

3. I soggetti che hanno riportato lesioni gravissime conseguono l'ulteriore contributo legato allo stato di effettiva necessità ove presentino, con le modalità di cui al successivo articolo 6, apposita istanza, dichiarando sotto la propria responsabilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) figli a carico del soggetto che ha riportato lesioni gravissime. L'ulteriore contributo è individuato a seconda che l'età dei figli sia compresa nella fascia 0-17 anni oppure nella fascia 18-26 anni. Per tale requisito si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160;

b) avere la propria abitazione principale e la residenza in un immobile gravato da mutuo prima casa a carico in tutto o in parte del soggetto che ha riportato lesioni gravissime. L'importo dell'ulteriore contributo è pari al 50% dell'importo complessivo residuo ancora da pagare, comprensivo di capitale e interessi, e comunque non può superare il limite massimo di 20.000 euro. Per tale requisito si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160;

c) trovarsi in stato di non occupazione da almeno sei mesi al momento della data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

d) essere titolari di un ISEE relativo ai redditi dell'anno 2016 del nucleo familiare cui appartiene il soggetto che ha riportato lesioni gravissime, rilasciato da CAF abilitato, non superiore ad euro 7.500,00 (Mod. ISEE 2018);

e) presenza, all'interno del nucleo familiare del soggetto che ha riportato lesioni gravissime, di un portatore di grave *handicap* accertato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 oppure di un soggetto titolare dell'indennità di accompagnamento accertato ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Per tale requisito si fa riferimento alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160.

4. In presenza di più di una delle condizioni di cui al comma precedente, i relativi importi si cumulano e comunque non possono superare l'importo complessivo di 40.000 euro.

5. Ai fini della valutazione delle lesioni fisiche, è esaminata la documentazione rilasciata dagli ospedali presso i quali gli interessati sono stati ricoverati. Detta documentazione può essere integrata da certificazioni rilasciate da strutture pubbliche che riportino una diagnosi conforme o comunque correlata a quella effettuata dal pronto soccorso o dalla struttura di ricovero.

6. Le lesioni della sfera neuropsichica danno diritto al contributo di cui al comma 2, se sono documentate da certificazione rilasciata da psichiatri e neurologi di strutture pubbliche. La certificazione deve contenere la diagnosi clinica uniformata alla classificazione internazionale DSM V. Saranno prese in considerazione solamente le lesioni neurocognitive correlate a danno cerebrale da trauma e/o al disturbo da *stress* post traumatico di entità gravissima, così come definite dall'articolo 583, 2° comma, c.p., direttamente riconducibili all'impatto dell'incidente sull'interessato, escludendosi ogni valenza al solo *stress* emotivo derivante dalla perdita di un familiare.

7. In mancanza della documentazione e delle certificazioni di cui ai commi 5 e 6, la domanda è accolta con riserva. Tale documentazione può essere presentata entro e non oltre 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione dell'istanza previsto dall'articolo 6, comma 1 del presente decreto.

Articolo 4

Disposizioni comuni ai familiari delle vittime e ai feriti

1. Se il medesimo soggetto è beneficiario delle elargizioni sia in quanto familiare della vittima sia in quanto ferito, l'integrazione per stato di effettiva necessità è erogata una sola volta per ognuna delle condizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 nella misura che risulti più alta.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 5 Determinazione dei contributi

1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, sono stabiliti gli importi corrispondenti ai contributi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), c) d) ed e), di cui all'articolo 2, comma 3, lett. a), c) d) ed e), e di cui all'articolo 3, comma 3, lett. a), c), d) ed e) nonché le modalità di ripartizione dei contributi di cui all'articolo 1 per l'ipotesi in cui vi siano più beneficiari.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre gli importi determinati o da determinarsi secondo quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto e dal comma 1 del presente articolo allorché, all'esito dell'istruttoria della Commissione tecnica, ciò risulti necessario al fine di assicurare a tutti gli aventi diritto l'accesso alle elargizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

Articolo 6 Modalità di presentazione della documentazione

1. Per conseguire le elargizioni di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, i soggetti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente provvedimento presentano apposita istanza insieme con tutta la documentazione necessaria per comprovare il possesso dei requisiti sopra richiamati. Il termine di invio dell'istanza e della documentazione è di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. La domanda deve essere trasmessa per mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio Affari generali ed attività di indirizzo politico amministrativo - Via della Mercede, 9 - 00187 Roma, oppure per via telematica mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: segreteria.dica@mailbox.governo.it.

3. I dati dichiarati nella domanda saranno raccolti e trattati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo – Ufficio per gli affari generali e le attività di indirizzo politico - amministrativo - Servizio per gli affari amministrativi generali e le vigilanze - nel rispetto della normativa vigente e al fine esclusivo di consentire lo svolgimento della procedura di cui al presente decreto e le comunicazioni agli interessati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 7

Valutazione tecnica dei requisiti

1. La valutazione tecnica dei requisiti è effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del supporto della Commissione tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 e al decreto del Segretario generale 7 febbraio 2017 e successive modificazioni.
2. I medici legali e i dirigenti medici della Commissione hanno la facoltà di sottoporre a visita medica l'interessato.
3. I dati personali acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma precedente sono trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.

Articolo 8

Modalità di corresponsione delle elargizioni in favore dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime

1. In considerazione della complessità dell'istruttoria volta alla definitiva liquidazione delle elargizioni in favore dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, dovendo determinarsi sia la gravità delle lesioni subite che la sussistenza dello stato di effettiva necessità, l'Amministrazione si riserva di procedere in prima battuta alla corresponsione degli importi di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, del presente decreto e, successivamente, alla corresponsione dell'ulteriore contributo legato allo stato di effettiva necessità, di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del presente decreto, ove sussistente.

Articolo 9

Ripartizione somme residue

1. Le eventuali somme residue non utilizzate sono ripartite tra tutti i beneficiari individuati ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2017 nonché dai decreti che saranno



Presidenza del Consiglio dei Ministri

adottati sulla base del presente decreto, nell'ambito dello stanziamento di cui al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, fino a concorrenza dello stanziamento medesimo.

Del presente decreto è data comunicazione mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e lo stesso è pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Roma, 23 maggio 2018

Paolo Aquilanti